

ENAC
Protocollo del 04/03/2013
DISPOSIZIONE
0000008/DG

Oggetto: Modifica dell'articolo 10 Regolamento ENAC Licenza di operatore del servizio di informazione volo (FIS) allo scopo di consentire la Fornitura del Servizio di Informazioni Volo su base continuativa mediante la sola licenza di Controllore del traffico aereo.

- Visto il D.Lgs. 27.7.1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le competenze in materia di regolamentazione tecnica;
- Visto l'art. 4 comma 5 del D.Lgs 250/97 che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, e l'obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;
- Visto l'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 3.6.1999 che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visti gli articoli Primo/11/B/1.3/ del regolamento Tecnico dell'ENAC in cui sono previste le procedure per l'adozione delle disposizioni provvisorie per le modifiche urgenti dei regolamenti ENAC;
- Ritenuto che l'emissione di licenze di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS) per i controllori del traffico aereo rappresenta un inutile aggravio burocratico;
- Riconosciuta l'opportunità di modificare in tal senso l'articolo 10 del Regolamento ENAC *Licenza di operatore del servizio di informazione volo (FIS)*
- Riconosciuto che i tempi connessi con una normale procedura di modifica del regolamento avrebbero comunque costretto gli interessati a richiedere l'emissione della licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS), annullando di fatto la maggior parte del beneficio oggetto della modifica regolamentare stessa;



- Vista la relazione predisposta dalla Direzione Centrale Spazio Aereo contenente le motivazioni e gli aspetti salienti dei requisiti interessati dal provvedimento;

Delibera quanto segue:

Ai sensi della procedura GEN- 02B è modificato il Regolamento ENAC Licenza di operatore del servizio di informazione volo (FIS) come segue:

- all'articolo 10 comma 1, seconda e terza riga, è cancellata la frase "temporaneamente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a nove mesi nell'arco dei cinque anni" ;
- l'articolo 10 comma 3 è cancellato.

Il presente provvedimento provvisorio entra in vigore alla data della sua pubblicazione e rimane efficace per la durata di sei mesi entro i quali sarà adottata la modifica ai requisiti regolamentari interessati dallo stesso.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta



Articolo 10 comma 1 del Regolamento ENAC *Licenza di operatore del servizio di informazione volo (FIS)* come emendato dalla Disposizione del XXXX

Art. 10

Funzioni di operatore FIS esercitate da controllori del traffico aereo

1. Le funzioni di operatore FIS, presso una postazione FIC oppure presso un Ente informazioni volo aeroportuale (unità AFIS), possono essere svolte anche da coloro che sono in possesso di licenza di controllore del traffico aereo (licenza CTA) e che dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:
 - a. hanno completato con esito favorevole lo specifico programma di addestramento di unità operativa;
 - b. hanno dimostrato di possedere la competenza linguistica conformemente a quanto prescritto all'art. 8;
 - c. sono in possesso di certificazione medica valida conformemente a quanto prescritto all'art. 9.

2. L'impiego del titolare di licenza CTA nel caso di cui al precedente comma non dà luogo ad annotazione della specializzazione di unità operativa sulla licenza CTA. Il fornitore di servizi è tenuto a notificare all'ENAC il verificarsi di tale situazione ed inoltre, assicura la registrazione, la conservazione e l'archiviazione dei dati pertinenti l'addestramento e l'impiego del controllore del traffico aereo nelle funzioni di operatore FIS.

